

Codice DB1102

D.D. 20 febbraio 2012, n. 116

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte. Approvazione del bando e delle istruzioni operative della Misura 132 "Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare" annualità 2012.

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 29-11645 del 22/06/2009 che approva i criteri di priorità con cui saranno valutate le domande di aiuto relative alla misura 132 "Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare" prevista dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte (d'ora in poi PSR) approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 44-7485 del 19 novembre 2007 e approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 5944 del 28 novembre 2007;

Dato che la suddetta deliberazione da mandato alla Direzione Agricoltura di adottare i bandi di apertura di ricevimento delle domande di contributo per l'ammissione ai finanziamenti previsti dalla misura 132 oltre all'adozione delle relative istruzioni operative inerenti alla procedura informatica per le domande di aiuto, la modulistica, le scadenze, le spese ammissibili, i requisiti di ammissibilità (specifiche e indicazioni sulla loro dimostrazione), le condizioni di esclusione, le procedure generali di istruttoria e quant'altro necessario per l'operatività del bando;

Le specifiche istruzioni operative sono state approvate con Determinazione Dirigenziale n. 531 del 23/6/09, annullate e riapprovate con Determinazione Dirigenziale n. 595 del 14/07/2009 ed infine sostituite con la Determinazione Dirigenziale n. 1336 del 16/12/2009;

Visto il Bando approvato con Determinazione Dirigenziale n. 157 del 28/02/2011, relativo all'ammissione ai finanziamenti per l'anno di competenza 2011;

Ritenuta opportuna l'emanazione di un bando di apertura dei termini di ricevimento delle domande di contributo sul PSR 2007-2013 della Regione Piemonte per l'ammissione ai finanziamenti per l'anno di competenza 2012 con una dotazione finanziaria pari a 3.200.000,00 Euro, corrispondenti ad una parte delle risorse pubbliche totali cofinanziate previste nel periodo di programmazione 2007-2013 per la misura 132;

Per quanto non previsto si rinvia al PSR della Regione Piemonte 2007-2013, ai Regg. (CE) n. 1698/2005, n. 1974/2006 e n. 1975/2006 e successive modifiche, al manuale delle procedure dell'ARPEA;

Visti gli art. 2 e 6 comma 1) della Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 17 relativa al "Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca";

Visto che il presente bando è stato oggetto di consultazione ed approfondimento con i rappresentanti delle principali organizzazioni delle categorie interessate;

Visto l'articolo 17 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;

visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008;

vista la L.R. n. 7/2001;

determina

in riferimento alla misura 132 "Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare" di

- approvare il bando di apertura dei termini di ricevimento delle domande di contributo sul PSR 2007-2013 della Regione Piemonte per l'ammissione ai finanziamenti relativi all'anno 2012 e le relative istruzioni operative per l'applicazione, secondo le disposizioni contenute negli allegati da considerarsi parti integranti e sostanziali della presente determinazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente
Alessandro Caprioglio

Allegato

REGIONE PIEMONTE
ASSESSORATO AGRICOLTURA, TUTELA DELLA FAUNA E DELLA FLORA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007 - 2013 DELLA REGIONE PIEMONTE- MISURA 132
“PARTECIPAZIONE DEGLI AGRICOLTORI A SISTEMI DI QUALITA’ ALIMENTARE”

**BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA
PARTECIPAZIONE DEGLI AGRICOLTORI A SISTEMI DI QUALITA’ ALIMENTARE**

INDICE

- 1. Finalità e obiettivi**
- 2. Beneficiari**
- 3. Sistemi di qualità ammessi al sostegno**
- 4. Condizioni di accesso**
- 5. Tipologia di intervento/importo contributo ammesso**
- 6. Spese ammissibili**
- 7. Spese non ammissibili**
- 8. Localizzazione**
- 9. Modalità di presentazione della domanda di aiuto. Procedura e documentazione**
- 10. Criteri di priorità**
- 11. Domanda di pagamento per l'erogazione del contributo**
- 12. Provvedimenti di diniego, sospensione e revoca**
- 13. Rinvio**

1. Finalità e obiettivi.

La misura si propone di sostenere e promuovere la partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare col fine di perseguire i seguenti obiettivi:

- valorizzare le produzioni di qualità;
- assicurare i consumatori sulla qualità dei prodotti o dei processi produttivi in quanto sono il risultato della partecipazione dei produttori ai sistemi di qualità oggetto del sostegno;
- incrementare il valore aggiunto di tali prodotti;
- sostenere e incentivare la partecipazione degli agricoltori ai “sistemi di qualità”.

2. Beneficiari.

Sono ammessi a presentare domanda gli imprenditori agricoli singoli e associati che aderiscono e partecipano ad uno dei seguenti sistemi di qualità:

- 1) Protezione delle indicazioni geografiche (IGP) e delle denominazioni d'origine (DOP) dei prodotti agricoli e alimentari (Regolamento CEE 510/06).
- 2) Metodo di produzione biologica di prodotti agricoli e indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (Regolamento CEE n. 2092/91 e successive modificazioni e integrazioni, dal 1° gennaio 2009 sostituito dal Regolamento CE n. 834/2007).
- 3) Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo. Vini di qualità prodotti in regioni determinate VQPRD (Titolo VI del Regolamento CEE n. 1493/99 sostituito dal Regolamento CEE n. 479/2008).

e che possiedono i seguenti requisiti:

- **impresa individuale:** titolare di partita iva; iscritte al Registro delle imprese della Camera di Commercio; in possesso di qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) (D.Lgs n. 99 del 29 marzo 2004) oppure imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo n. 2135 del Codice Civile.
- **società agricola** (ai sensi del D.Lgs n. 99 del 29 marzo 2004): titolare di partita iva; iscritte al Registro delle imprese della Camera di Commercio; in possesso di qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) oppure imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo n. 2135 del Codice Civile.
- **società cooperativa agricola a mutualità prevalente (ai sensi del D.M. del Ministero delle Attività produttive del 23 giugno 2004): titolare di partita iva; iscritte all'albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri o conferiti dai soci e/o di allevamento; in possesso di qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) oppure imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo n. 2135 del Codice Civile.**

3. Sistemi di qualità ammessi al sostegno.

- 1) Protezione delle indicazioni geografiche (IGP) e delle denominazioni d'origine (DOP) dei prodotti agricoli e alimentari (Regolamento CEE 510/06).

Le produzioni che possono usufruire dell'aiuto devono essere iscritte nello specifico registro comunitario. Le attuali produzioni piemontesi iscritte sono:

GRANA PADANO DOP
GORGONZOLA DOP
TALEGGIO DOP
BRA DOP
CASTELMAGNO DOP
RASCHERA DOP
MURAZZANO DOP
TOMA PIEMONTESE DOP
ROBIOLA DI ROCCAVERANO DOP

MORTADELLA DI BOLOGNA IGP
 SALAME CREMONA IGP
 SALAMINI ITALIANI ALLA CACCIATORA DOP
 CRUDO DI CUNEO DOP
 NOCCIOLA PIEMONTE IGP
 CASTAGNA CUNEO IGP
 MARRONE DELLA VALLE DI SUSÀ IGP
 FAGIOLO CUNEO IGP
 RISO DI BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE DOP
 TINCA GOBBA DORATA DEL PIANALTO DI POIRINO DOP

I nuovi prodotti DOP/IGP saranno inseriti nella suddetta lista a seguito della loro iscrizione nel registro comunitario.

- 2) Metodo di produzione biologica di prodotti agricoli e indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (Regolamento CEE n. 2092/91 e successive modificazioni e integrazioni, dal 1° gennaio 2009 sostituito dal Regolamento CE n. 834/2007).
- 3) Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo. Vini di qualità prodotti in regioni determinate VQPRD (Titolo VI del Regolamento CEE n. 1493/99 sostituito dal Regolamento CEE n. 479/2008).

Le produzioni che possono usufruire dell'aiuto devono essere riconosciute con apposito decreto ministeriale, inserite nell'elenco delle denominazioni riconosciute e devono essere assoggettate a specifici piani di controllo.

Le attuali produzioni piemontesi iscritte nell'elenco sono:

Vini DOCG:

<i>asti o moscato d'asti docg</i>	<i>alta langa docg</i>	<i>barbaresco docg,</i>	<i>barbera d'asti docg</i>
<i>barolo docg,</i>	<i>brachetto d'acqui o acqui docg</i>	<i>barbera del monferrato superiore docg</i>	<i>dogliani docg</i>
<i>dolcetto di ovada superiore o ovada docg,</i>	<i>gattinara docg</i>	<i>gavi o cortese di gavi docg,</i>	<i>ghemme docg</i>
<i>roero docg</i>	<i>dolcetto di diano d'alba o diano d'alba docg</i>	<i>erbaluce di caluso o caluso docg</i>	<i>ruché di castagnole monferrato docg</i>

Vini DOC:

<i>alba doc</i>	<i>albugnano doc</i>	<i>barbera d'alba doc</i>	<i>bramaterra doc</i>
<i>barbera del monferrato doc</i>	<i>boca doc</i>	<i>calosso doc</i>	<i>canavese doc,</i>
<i>carema doc</i>	<i>cisterna doc</i>	<i>colli tortonesi doc</i>	<i>collina torinese doc</i>
<i>colline novaresi doc</i>	<i>colline saluzzesi doc</i>	<i>cortese dell'alto monferrato doc</i>	<i>coste della sesia doc</i>
<i>dolcetto d'acqui doc</i>	<i>dolcetto d'alba doc</i>	<i>dolcetto d'asti doc</i>	<i>dolcetto d'ovada doc</i>
<i>fara doc</i>	<i>freisa d'asti doc</i>	<i>freisa di Chieri doc</i>	<i>gabiano doc</i>
<i>grignolino d'asti doc</i>	<i>grignolino del monferrato casalese doc</i>	<i>langhe doc</i>	<i>lessona doc</i>
<i>loazzolo doc</i>	<i>malvasia di casorzo d'asti o casorzo doc</i>	<i>malvasia di castelnuovo don bosco doc</i>	<i>monferrato doc</i>
<i>nebbiolo d'alba doc</i>	<i>piemonte doc</i>	<i>pinerolese doc</i>	<i>rubino di cantavenna doc</i>
<i>sizzano doc</i>	<i>strevi doc</i>	<i>terre alferi doc</i>	<i>valli ossolane doc</i>
<i>valsusa doc</i>	<i>verduno o verduno pelaverga doc</i>		

Le denominazioni di nuovo riconoscimento saranno inserite nella suddetta lista al momento dell'approvazione dello specifico piano dei controlli.

I controlli sulle produzioni di cui ai punti 1), 2) e 3) sono effettuati da organismi di certificazione indipendenti accreditati secondo le specifiche norme comunitarie.

4. Condizioni di accesso.

Il sostegno è concesso per i soli prodotti agricoli destinati direttamente o indirettamente al consumo umano e a condizione che le imprese:

1. per le produzioni DOP/IGP siano assoggettate agli specifici Piani di Controllo approvati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
2. per le produzioni biologiche siano iscritte nell'Elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente, o qualora non fossero ancora iscritte devono almeno aver notificato l'attività biologica alle Amministrazioni Provinciali o alle Comunità Montane competenti ed essere assoggettate od essere in corso di assoggettamento al sistema di controllo previsto dal Regolamento CEE n. 2092/91 e successive modificazioni e integrazioni, dal 1° gennaio 2009 sostituito dal Regolamento CE n. 834/2007;
3. per le produzioni vinicole DOC/DOCG siano assoggettate agli specifici Piani di Controllo approvati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Le imprese richiedenti per essere ammesse a presentare domanda di aiuto devono impegnarsi

- a non richiedere/ottenere altre agevolazioni pubbliche per i costi di certificazione oggetto del presente bando;
- a mantenere l'adesione al sistema/sistemi di qualità per i quali l'aiuto è stato concesso per un minimo di tre anni consecutivi dall'anno di presentazione della domanda di aiuto. A questo fine la verifica della continuità della partecipazione a ciascun sistema di qualità verrà effettuata nelle annualità successive alla prima annualità di adesione alla Misura. Verificato il mantenimento della partecipazione per tre annualità consecutive il requisito verrà comunque considerato soddisfatto anche per le annualità restanti. Ai fini della giustificazione del mancato rispetto del suddetto obbligo, sono ammesse esclusivamente le cause di forza maggiore quali definite dall'art. 47 del Reg. (CE) 1974/2006, purché comunicate entro i termini stabiliti dal medesimo articolo ed adeguatamente documentate.

5. Tipologia di intervento/importo contributo ammesso.

Il sostegno viene erogato in base ai costi di certificazione realmente sostenuti ed il pagamento avviene in base ai giustificativi di spesa che attestano sia l'ammontare che la natura dei costi.

L'aiuto è concesso per un importo pari al 100% delle spese sostenute per i costi di certificazione per la partecipazione ai sistemi di qualità di cui al punto 3, fino ad un importo massimo concedibile di 3.000,00 euro all'anno per impresa agricola e per un periodo massimo di 5 anni, come definito dal Reg. CEE 1698/05.

L'importo minimo dell'aiuto che può essere concesso in fase di approvazione delle domande di aiuto è di 40,00 euro.

Nel caso di soggetti beneficiari che richiedano il sostegno per più sistemi di qualità l'importo minimo dell'aiuto concedibile è pari a euro 40,00 e l'importo massimo dell'aiuto concedibile è pari ad euro 3.000,00, cumulativamente per tutti i sistemi di qualità.

6. Spese ammissibili.

La spesa ammessa equivale all'importo dei costi fissi sostenuti dall'impresa agricola nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno nei confronti dell'organismo di certificazione per l'accesso e la partecipazione al sistema di qualità.

I costi ammissibili sono quelli relativi all'assoggettamento agli specifici piani di controllo sulla filiera, previsti per il conseguimento dei requisiti di conformità e o certificazione del metodo o del disciplinare di produzione:

- costo per l'iscrizione al sistema di controllo;
- costo per la quota annua fissa per l'attività di certificazione;
- costo per la quota annua variabile per l'attività di certificazione (in misura proporzionale al quantitativo di prodotto certificato);
- costo per le analisi richieste formalmente dall'organismo di controllo;
- costo per le verifiche ispettive aggiuntive.

I costi devono riferirsi all'anno solare per cui si presenta la domanda di aiuto.

7. Spese non ammissibili.

Non è ammissibile a contributo l'IVA.

8. Localizzazione.

La misura si applica sul territorio della Regione Piemonte.

9. Modalità di presentazione della domanda di aiuto. Procedura e documentazione.

La presentazione delle domande di aiuto è da effettuarsi esclusivamente in **maniera informatizzata** con l'invio informatizzato anche, oltre alla domanda telematica, di tutta la documentazione elencata al punto 2 delle "Linee guida e istruzioni tecniche operative per l'applicazione della misura 132", a decorrere dal giorno successivo la pubblicazione sul BURP del presente bando, con trasmissione telematica entro e non oltre il **10 aprile 2012 alle ore 24**, pena la non ammissibilità delle domande stesse. La domanda di aiuto cartacea in originale, debitamente compilata e sottoscritta, unitamente a tutta la documentazione di accompagnamento dovrà essere conservata nella pratica.

Le domande presentate dai BENEFICIARI IN PROPRIO devono pervenire altresì in forma CARTACEA alle Province di competenza **entro e non oltre le ore 12 del 13 aprile 2012**. In caso di spedizione fa fede il timbro data dell'ufficio postale accettante.

Per le modalità di presentazione della domanda di aiuto si rinvia alle "Linee guida e istruzioni tecniche operative per l'applicazione della misura 132".

Tutte le informazioni e/o i dati indicati in domanda e nella scheda di Misura sono resi ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000 e costituiscono "dichiarazioni sostitutive di certificazione" e "dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà" e sono pertanto soggette, in caso di false dichiarazioni, alle sanzioni penali previste.

10. Criteri di priorità.

Tali criteri sono utilizzati per la valutazione dei soggetti ammissibili al sostegno che avverrà sulla base della documentazione prodotta. La valutazione sarà espressa attraverso l'assegnazione di punteggi che determineranno la graduatoria.

Le condizioni di priorità devono essere possedute e dimostrate al momento della presentazione della domanda e mantenute per tutto il periodo di fruizione del sostegno.

a) Priorità territoriali

Le priorità territoriali si applicano prendendo in considerazione la localizzazione dell'impresa in una delle aree individuate nel PSR Regione Piemonte 2007-2013 cap. 3 paragrafo 3.1.1.1. "Contesto socioeconomico generale della zona geografica", nello specifico elencate nell'allegato parte II "Classificazioni territoriali".

<i>Aree territoriali</i>	<i>Priorità</i>	<i>Punti</i>
<i>Impresa situata in Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo</i>	<i>alta</i>	<i>10</i>
<i>Impresa situata in Aree rurali intermedie</i>	<i>medio-alta</i>	<i>8</i>
<i>Impresa situata in Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata</i>	<i>medio-bassa</i>	<i>6</i>
<i>Impresa situata in poli urbani</i>	<i>bassa</i>	<i>4</i>

Nel caso l'impresa sia localizzata in **più aree territoriali** si dovrà procedere al calcolo della media aritmetica della somma delle singole priorità territoriali in base alla percentuale delle rispettive aree possedute.

b) Priorità tra i sistemi di qualità

Le seguenti priorità si applicano in base ai sistemi di qualità ammessi al sostegno, come definiti e classificati al punto 3.

<i>Sistemi di qualità</i>	<i>Priorità</i>	<i>Punti</i>
<i>DOP e IGP ai sensi del Reg. CEE 510/06</i>	<i>alta</i>	<i>16</i>
<i>Agricoltura Biologica ai sensi del Reg. CEE 2092/91- 834/2007</i>	<i>medio-alta</i>	<i>12</i>
<i>Vini DOC ai sensi del Reg. CEE 1493/99-479/08</i>	<i>medio-bassa</i>	<i>8</i>
<i>Vini DOCG ai sensi del Reg. CEE 1493/99-479/08</i>	<i>bassa</i>	<i>4</i>

Nel caso l'impresa abbia produzioni appartenenti a **più sistemi di qualità** si dovrà procedere al calcolo della media aritmetica della somma delle singole priorità di sistema in base alla percentuale di fatturato nei singoli sistemi.

Il punteggio tra i vari sistemi di qualità è cumulabile per un massimo di punti 23.

c) Ammissione in graduatoria nel bando dell'anno precedente

La seguente priorità si applica ai soggetti che sono stati ammessi in graduatoria nell'anno precedente.

Ammissione in graduatoria nel bando dell'anno precedente	<i>Punti 1</i>
---	-----------------------

In caso di parità di punteggio sarà data priorità alle domande presentate dall'impresa con il richiedente (o rappresentante legale) più giovane.

Le domande inserite in una graduatoria verranno finanziate nell'ordine della graduatoria medesima fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

11. Domanda di pagamento per l'erogazione del contributo.

La domanda di pagamento relativa ai costi di certificazione sostenuti deve pervenire, in maniera informatizzata e in forma cartacea all'ufficio agricoltura della Provincia competente per territorio, secondo le modalità indicate nelle "Linee guida e istruzioni tecniche operative per l'applicazione della misura 132" **entro e non oltre il 31 marzo 2013.**

Il pagamento ai beneficiari degli aiuti spettanti viene effettuato dall'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura ARPEA, a seguito della ricezione degli elenchi di pagamento formati ed approvati dalle Province dopo i necessari controlli.

La domanda di pagamento deve essere corredata dalla documentazione indicata nelle "Linee guida e istruzioni tecniche operative per l'applicazione della misura 132".

12. Provvedimenti di diniego, sospensione e revoca

I provvedimenti di diniego, sospensione e revoca delle istanze saranno comunicati con provvedimenti motivati predisposti dalle Amministrazioni Provinciali indirizzati ai soggetti richiedenti contributi pubblici in cui deve essere indicata l'Autorità a cui è possibile eventualmente presentare ricorso ed il relativo termine.

Avverso i provvedimenti adottati dalle Province non è possibile la presentazione alla Regione o all'ARPEA di ricorso gerarchico o di istanze di riesame.

E' ammissibile alternativamente :

- 1) Il ricorso giurisdizionale al TAR nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuta piena conoscenza;
- 2) Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuta piena conoscenza.

13. Rinvio.

Per quanto non previsto si fa riferimento al PSR della Regione Piemonte 2007-2013, ai regg. (CE) n. 1698/2005, 1974/2006, 1975/2006, 65/2011 e ss.mm.ii e al manuale delle procedure dell'ARPEA e comunque ad ogni altra normativa applicabile in materia.

REGIONE PIEMONTE
ASSESSORATO AGRICOLTURA, TUTELA DELLA FAUNA E DELLA FLORA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007 - 2013 DELLA REGIONE PIEMONTE-
MISURA 132 "PARTECIPAZIONE DEGLI AGRICOLTORI A SISTEMI DI
QUALITA' ALIMENTARE"

**LINEE GUIDA E ISTRUZIONI TECNICHE OPERATIVE PER
L'APPLICAZIONE DELLA MISURA 132**

COMPETENZE

Gli interventi previsti dalle misure in oggetto sono gestiti dalle Province, in base alla L.R. 17/99 "Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca", art. 6 comma 1), e alle convenzioni stipulate tra le Province e l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura ARPEA.

Le domande di aiuto sono presentate alle Province, a fronte di Bandi di apertura presentazione domande emanati dalla Regione.

Le Province provvedono al ricevimento, all'esame ed alla definizione delle domande, individuando all'interno del loro ordinamento gli Uffici competenti.

La Regione esercita inoltre le funzioni di programmazione, vigilanza, indirizzo, coordinamento di cui all'art. 3 della L.R. 34/98.

Il pagamento ai beneficiari degli aiuti spettanti viene effettuato dall'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura ARPEA.

Gli elenchi di pagamento sono formati ed approvati dalle Province e, dopo i necessari controlli, sono inviati dalle Province direttamente all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura ARPEA.

I rapporti della Regione e delle Province con l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura ARPEA sono disciplinati dalle convenzioni appositamente sottoscritte.

In particolare per la responsabilità della Regione e delle Province per quanto riguarda la correttezza della spesa, vale quanto indicato dalle citate convenzioni.

PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

Le domande di accesso alla Misura 132 dovranno essere predisposte e presentate utilizzando gli appositi servizi on-line integrati nel sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).

La presentazione di una domanda di aiuto comporta la presenza o l'attivazione di una posizione nella Anagrafe agricola del Piemonte.

Per la presentazione di una domanda di contributo quindi è necessario che vengano effettuate preventivamente due operazioni:

- 1) la persona fisica o l'azienda devono essere iscritte nell'Anagrafe agricola del Piemonte;
- 2) il richiedente, cioè la persona fisica o il rappresentante legale dell'azienda che si iscrive in Anagrafe, deve ottenere l'abilitazione ad operare sulle procedure di compilazione on line disponibili sul portale Sistemapiemonte (registrazione) qualora decida di compilare la domanda di aiuto senza rivolgersi ad un centro autorizzato di assistenza agricola (CAA).

1. Iscrizione nell'Anagrafe agricola unica del Piemonte

L'iscrizione nell'Anagrafe agricola del Piemonte equivale alla creazione di una posizione anagrafica, identificata dal codice fiscale, a nome di una persona fisica o giuridica potenzialmente beneficiaria di aiuto.

I soggetti che intendono presentare domanda di contributo nell'ambito di un bando e non ancora iscritti dovranno procedere in base alle modalità indicate di seguito:

- **Aziende agricole**

Come indicato al punto 1 della "Guida alla compilazione della domanda d'iscrizione in Anagrafe agricola e delle richieste di variazione e cessazione", approvata con Determinazione Dirigenziale n. 915 del 31 ottobre 2008 e consultabile all'indirizzo http://www.regione.piemonte.it/agri/servizi/moduli/iscr_anagrafe.htm, le aziende agricole dovranno rivolgersi ai centri autorizzati di assistenza in agricoltura (CAA).

Il rappresentante legale dell'azienda dovrà recarsi presso un CAA, scelto liberamente, munito di documento d'identità in corso di validità.

Gli indirizzi delle sedi territoriali dei CAA sono consultabili all'indirizzo http://www.arpea.piemonte.it/organismi_delegati_recapiti.shtml (file scaricabile al fondo della pagina).

- **Soggetti diversi dalle aziende agricole**

Tali soggetti sono elencati al punto 1 della "Guida alla compilazione" approvata con la Determinazione Dirigenziale n. 915 del 31 ottobre 2008 sopra citata.

Il soggetto interessato (rappresentante legale della persona fisica o persona giuridica) potrà:

- a) iscriversi all'Anagrafe agricola recandosi presso un centro autorizzato di assistenza agricola (CAA), scelto liberamente, munito di documento d'identità in corso di validità.

Gli indirizzi delle sedi territoriali dei CAA sono consultabili all'indirizzo http://www.arpea.piemonte.it/organismi_delegati_recapiti.shtml (file scaricabile al fondo della pagina).

- b) rivolgersi ad uno degli uffici della Pubblica Amministrazione competenti alla ricezione delle richieste d'iscrizione indicati al punto 2 della "Guida alla compilazione" (ufficio regionale o uffici provinciali).

Le modalità operative per l'iscrizione (reperimento della modulistica, compilazione ed invio) sono indicate al punto 3 della "Guida alla compilazione".

Si sottolinea che l'iscrizione e l'abilitazione sono operazioni distinte che possono essere effettuate in momenti diversi, tenendo però in considerazione che la compilazione della domanda di aiuto non è possibile in mancanza dell'iscrizione nell'Anagrafe agricola e che poiché le procedure d'iscrizione e di abilitazione possono richiedere alcuni giorni per il loro completamento, è consigliabile provvedere con anticipo alla loro effettuazione.

2. Abilitazione ad operare sulle procedure di compilazione e presentazione della domanda di aiuto

Le aziende agricole e gli altri soggetti già iscritti nell'Anagrafe agricola del Piemonte interessati all'ottenimento dei contributi possono presentare la domanda di aiuto secondo le seguenti modalità:

- **in proprio**, utilizzando i servizi di compilazione on line disponibili sul portale Sistemapiemonte, previa registrazione al portale della persona fisica o del rappresentante legale dell'azienda o dell'ente.

La registrazione può essere effettuata dalla pagina http://www.regione.piemonte.it/agri/rupar_sistpiem/sistp_gestamm.htm cliccando sul link "Registrazione aziende e privati" ed attribuisce al richiedente le credenziali di accesso (nome utente e password; per l'accesso ai servizi dell'agricoltura il PIN non viene richiesto) indispensabili per accedere al servizio di compilazione.

Non necessitano di registrazione al portale i soggetti elencati nella sezione "Informazioni generali" della pagina da cui si effettua la registrazione.

Ottenute le credenziali di accesso, l'interessato potrà accedere al servizio di compilazione cliccando sul link specifico indicato con il "*nome del servizio*" nella pagina della sezione Agricoltura del sito regionale che ospita l'elenco dei servizi di gestione amministrativa del portale Sistemapiemonte

(http://www.regione.piemonte.it/agri/rupar_sistpiem/sistp_gestamm.htm).

- **tramite l'ufficio CAA** che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe. Chi si rivolge ad un CAA non deve richiedere alcuna abilitazione ad operare sulle procedure di compilazione.

A conclusione della procedura di compilazione il richiedente dovrà provvedere **entro e non oltre le ore 24 del 10 aprile 2012** alla **trasmissione esclusivamente telematica** sia della versione definitiva della domanda sia della documentazione di seguito elencata.

1. Preventivo/i:

- **degli Organismi di Controllo** (per il vino: Valore Italia, Camere di Commercio comprensivi del costo delle fascette; per gli altri sistemi di qualità i rispettivi Odc incaricati dal soggetto beneficiario)
- **dei laboratori di Analisi** per analisi non comprese nei controlli obbligatori inseriti nei piani di controllo, a seguito richiesta ufficiale dell'organismo di certificazione.

oppure

Autodichiarazione/i predisposta/e dal beneficiario su spesa ipotizzata relativa all'organismo di controllo:

Il calcolo della spesa deve essere effettuato sulla base di una ipotesi di resa per l'anno di competenza (utilizzando come parametro la resa relativa all'anno precedente)

Si allega denuncia di raccolta anno precedente (l'ultima disponibile) e tariffario ufficiale approvato completo del riferimento del decreto di approvazione.

In caso di ipotesi di resa superiore può essere accettata una dichiarazione giustificativa motivata di tale ipotesi.

La resa verrà verificata in istruttoria della domanda di pagamento.

Tale ipotesi di spesa formulata dal beneficiario dovrà prevedere anche, rispetto alla resa, il costo delle fascette che verrà fatturato da Valore Italia e/o dalle Camere di Commercio.

2. **Fotocopia del documento d'identità** valido fronte e retro del legale rappresentante;
3. **Elenco dei soci** (se il richiedente è una società), con indicazione per ciascuno di essi della data di nascita e del codice fiscale; copia conforme all'originale, secondo le vigenti disposizioni, della delibera di approvazione dell'iniziativa da parte del Consiglio di amministrazione o del competente organo e autorizzazione al legale rappresentante alla presentazione della domanda di aiuto.

La domanda di aiuto cartacea in originale, debitamente compilata e sottoscritta, unitamente a tutta la documentazione sopra elencata dovranno essere invece conservate nella pratica.

Le domande presentate dai BENEFICIARI IN PROPRIO devono pervenire oltre che telematicamente altresì in forma CARTACEA alle sedi delle Province di competenza (di seguito indicate) **entro e non oltre le ore 12 del 13 aprile 2012.** In caso di spedizione fa fede il timbro data dell'ufficio postale accettante.

Tutte le informazioni e/o i dati indicati in domanda e nella scheda di Misura sono resi ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000 e costituiscono "dichiarazioni sostitutive di certificazione" e "dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà" e sono pertanto soggette, in caso di false dichiarazioni, alle sanzioni penali previste.

La gestione delle domande dovrà avvenire in modalità informatizzata.

MODALITÀ DI FORMAZIONE E GESTIONE DELLE GRADUATORIE

Le graduatorie dei richiedenti saranno formate e gestite nel seguente modo:

1) In fase di compilazione delle domande, la procedura informatica di compilazione richiederà al compilatore l'inserimento di elementi corrispondenti alle varie voci che danno luogo alle priorità.

La procedura (sulla base dei dati presenti in Anagrafe, opportunamente elaborati) provvederà per quanto possibile a guidare l'inserimento dei dati evitando che possano essere inseriti dati incongruenti. I dati che non possono essere controllati dalla procedura saranno dichiarati dal richiedente.

La procedura stessa provvederà al termine delle compilazioni ad attribuire un punteggio alla domanda (dato dalla somma dei valori delle varie tipologie di priorità).

Le domande entreranno in una prima graduatoria sulla base di tale punteggio autoattribuito e saranno inserite in graduatoria in ordine di punteggio totale, dal più alto al più basso. A parità di punteggio totale le domande saranno inserite in graduatoria in ordine di età del richiedente (o rappresentante legale), dal più giovane al più anziano.

2) Sulla base della prima graduatoria la Direzione regionale Agricoltura provvederà a comunicare alle Province di competenza i nominativi dei richiedenti che rientrano nella copertura finanziaria disponibile (“parte utile della graduatoria”) ed il punteggio minimo corrispondente all’inserimento nella parte utile della graduatoria. Le Province inizieranno le istruttorie delle domande in ordine di posizione in graduatoria.

3) In fase istruttoria, le Province provvederanno a definire l’ammissibilità delle domande, a definire i rispettivi importi ammissibili nonché a rideterminare il punteggio di priorità spettante alle singole domande istruite positivamente e ad inserire nuovamente le domande in graduatoria sulla base del punteggio rideterminato.

La rideterminazione del punteggio potrà avvenire solo in diminuzione; alle domande non potrà essere attribuito in istruttoria un punteggio superiore a quello autoattribuito in fase di compilazione.

PROCEDURE GENERALI PER L’OPERATIVITA’

Le spese sostenute dai richiedenti prima della approvazione da parte della Provincia competente della domanda di aiuto presentata avvengono a rischio dei richiedenti stessi.

La domanda di aiuto sottoscritta dal richiedente costituisce autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo i termini di legge, dei dati nella stessa domanda dichiarati.

Le dichiarazioni e le autocertificazioni, rese nei modi previsti dalle vigenti normative, presentate dal richiedente a supporto della domanda di aiuto, sollevano da ogni responsabilità i funzionari competenti alla effettuazione delle istruttorie ed alla adozione dei provvedimenti di attribuzione dell’”aiuto, fatta comunque salva la facoltà per gli Uffici istruttori di effettuare i controlli sulle dichiarazioni medesime ritenuti necessari.

A tale scopo può essere controllato anche un numero di pratiche superiore a quello minimo previsto dalle procedure per i controlli a campione.

L’istruttoria delle domande potrebbe comprendere l’effettuazione di accertamenti diretti in azienda.

Le domande devono essere presentate complete della documentazione e delle dichiarazioni previste dal bando, salvo la facoltà per l’ufficio istruttore di richiedere ulteriore integrazione ritenuta necessaria.

Ulteriori documentazioni richieste dell’ufficio istruttore dovranno essere presentate, pena l’esclusione, nei tempi che da esso saranno assegnati, durante la fase istruttoria della domanda stessa.

L’istruttoria da parte degli Uffici delle domande inserite in posizione utile in graduatoria dovrà concludersi entro 120 giorni dalla data di comunicazione della graduatoria alla Provincia. Detto termine potrà essere prorogato da ciascuna Provincia in funzione del numero di domande pervenute.

Terminata l'istruttoria di accertamento finale le Province invieranno all'Ufficio Regionale competente l'elenco definitivo delle domande di aiuto ammesse al finanziamento complete degli importi di spesa ammessa e contributo massimo spettante. La Regione approverà con proprio provvedimento la graduatoria di ammissione a finanziamento delle domande di aiuto che verrà pubblicata sui siti internet della Regione e della Provincia di competenza.

Ciascun beneficiario potrà inoltre visualizzare l'esito dell'istruttoria e il relativo importo ammesso o in proprio o tramite il CAA di proprio riferimento.

Solo nei casi di non ammissione a finanziamento o di ammissione parziale dell'importo richiesto di contributo in domanda di aiuto verrà inviata dalla Provincia di competenza comunicazione motivata al beneficiario.

Tale procedura di comunicazione di ammissione a finanziamento ai beneficiari potrà essere utilizzata dalle Province già a partire dal bando anno 2011.

VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Sono da considerarsi varianti i seguenti cambiamenti che comportano modifiche dei parametri che hanno reso finanziabile la domanda, in particolare:

- cambio della sede;
- cambio del beneficiario, anche in caso di cessione d'azienda;
- cambio dell'organismo di controllo.

Nel caso in cui si presentasse la necessità di richiedere una variante, il beneficiario deve darne preventivamente comunicazione alla Provincia competente.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE DOMANDE DI PAGAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

La domanda di pagamento relativa ai costi di certificazione sostenuti deve pervenire entro e non oltre il 31 marzo 2013 sia in maniera informatizzata, secondo le modalità di seguito indicate, sia in forma cartacea, presentata o spedita a mezzo raccomandata all'ufficio agricoltura della Provincia competente per territorio.

Di seguito sono elencati gli indirizzi degli Uffici agricoltura provinciali per l'invio delle domande in forma cartacea:

Provincia	Indirizzo	Città	CAP
Alessandria	Settore/Servizio Agricoltura Via dei Guasco, 1	Alessandria	15100
Asti	Settore/Servizio Agricoltura Piazza Alfieri, 33	Asti	14100
Biella	Settore/Servizio Agricoltura Via Quintino Sella, 12	Biella	13900
Cuneo	Settore/Servizio Agricoltura Corso Nizza, 21	Cuneo	12100
Novara	Settore/Servizio Agricoltura Piazza Matteotti, 1	Novara	28100
Torino	Settore/Servizio Agricoltura Corso Inghilterra 7/9	Torino	10138
Verbano Cusio Ossola	Settore/Servizio Agricoltura Via dell'Industria, 25	Verbania Fondotoce	28924
Vercelli	Settore/Servizio Agricoltura Via Pirandello, 8	Vercelli	13100

Come data di presentazione della domanda di pagamento fa fede comunque la data della presentazione della domanda in forma cartacea (in caso di spedizione fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante).

La presentazione della domanda di pagamento in maniera informatizzata può essere effettuata:

- **in proprio**, utilizzando i servizi di compilazione on line disponibili sul portale Sistemapiemonte previa registrazione al portale della persona fisica o del rappresentante legale dell'azienda o dell'ente (v. pagina 3 punto 2).

A conclusione della procedura di compilazione il richiedente dovrà provvedere alla trasmissione telematica della versione definitiva della domanda di pagamento.

- **tramite l'ufficio CAA** che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe. Chi si rivolge ad un CAA non deve richiedere alcuna abilitazione ad operare sulle procedure di compilazione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PAGAMENTO

I costi di certificazione dovranno essere documentati tramite idoneo documento fiscale, emesso dall'Organismo di Controllo da cui si evince la spesa sostenuta per l'anno di riferimento; tali documenti devono riflettere fedelmente la realtà in modo da permettere la totale tracciabilità delle spese a carico del beneficiario finale.

Gli imprenditori agricoli associati (caseifici e cantine cooperative etc..) che abbiano i requisiti di ammissibilità e sostengano costi che vengono loro fatturati dagli Organismi di Controllo, anche per conto dei propri soci, possono ottenere il contributo sulle spese sostenute, entro il medesimo limite massimo di 3.000,00 euro/anno per l'insieme delle spese sostenute per sé e per i propri soci.

I costi di certificazione del settore biologico sostenuti per la verifica del rispetto degli standard dell'agricoltura biologica extra UE (NOP e JAS) e di altri standard privati (agricoltura biodinamica, GLOBALGAP) non sono ammissibili a contributo.

In caso di pagamenti effettuati da organismi associativi per conto dei propri associati (per cui comunque requisito fondamentale è che la fatturazione sia intestata al singolo beneficiario richiedente il contributo) si potrà ammettere una tracciabilità del pagamento attraverso documentazione che permetta di determinare in maniera inequivocabile la competenza della singola spesa imputata al beneficiario.

La domanda di pagamento cartacea, debitamente sottoscritta, deve essere corredata da:

1. **copia del documento di spesa** (fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente) **quietanzato e annullato**, attestante sia l'ammontare sia la natura dei costi relativi all'anno di competenza; l'importo della spesa con distinzione dell' IVA; i dati fiscali di chi l'ha emessa, per inquadrarne la pertinenza con l'operazione finanziata;

Quindi i documenti ammissibili sono i seguenti:

- **Fatture organismi di Controllo:** (Valore Italia,)
- **Fatture o ricevute Camera di Commercio** (comprensivo delle fascette, commissioni di degustazione etc..)
- **Fatture laboratori di Analisi** per analisi non comprese nei controlli obbligatori inseriti nei piani di controllo, a seguito richiesta ufficiale dell'organismo di certificazione.

Per "quietanza" del documento di spesa si intende che le fatture presentate dai beneficiari alle Province dovranno riportare la dichiarazione del creditore di essere stato pagato, (dichiarazione che può avvenire anche attraverso la dicitura "PAGATO" sulla fattura stessa o "SOMMA VERSATA" nel caso delle ricevute della camera di Commercio).

Si rimanda al punto successivo "CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI SULLE DOMANDE DI PAGAMENTO - Controlli in loco – tracciabilità dei pagamenti" per il chiarimento esplicativo sulle modalità di pagamento ammissibili e sulla documentazione che è necessario conservare nella pratica per l'eventuale richiesta di esibizione in caso di controllo in loco.

Per "annullamento" del documento di spesa si intende che alle fatture presentate dai beneficiari alle Province dovrà essere stato apposto un apposito timbro di annullamento riportante la dicitura:

"Fattura utilizzata per ottenere un contributo ai sensi del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte - Misura 132".

A tal fine:

- è ammissibile che venga allegata alle Province fotocopia delle fatture annullate in originale dal beneficiario;
- è possibile che le fatture originali vengano portate dal beneficiario presso l'ufficio provinciale competente il quale provvederà ad annullarle e a farne copia che verrà tenuta agli atti nella pratica.

2. **fotocopia del documento d'identità** valido fronte e retro del legale rappresentante;
3. **eventuale documentazione rilasciata dalla struttura di controllo riguardante situazioni di irregolarità;** solo la situazione di irregolarità grave con esclusione dal sistema di controllo nell'anno di riferimento porterà alla decadenza della domanda.

L'istruttoria di accertamento finale da parte delle Province deve terminare entro 120 gg dalla ricezione della domanda di pagamento annua. Determinato il contributo definitivo spettante a ciascun richiedente le Province avvieranno le pratiche al pagamento inviando all'ARPEA le relative liste di liquidazione entro il 15 ottobre di ogni anno.

RICORRIBILITA' DEI PROVVEDIMENTI

Secondo il disposto della Legge 241/90 nei provvedimenti predisposti dalle Amministrazioni Provinciali indirizzati ai soggetti richiedenti contributi pubblici deve essere indicata l'Autorità a cui è possibile eventualmente presentare ricorso ed il relativo termine.

Avverso i provvedimenti adottati dalle Province non è possibile la presentazione alla Regione o all'ARPEA di ricorso gerarchico o di istanze di riesame.

E' ammissibile alternativamente :

- 1) Il ricorso giurisdizionale al TAR nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuta piena conoscenza;
- 2) Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuta piena conoscenza.

DATI PERSONALI E SENSIBILI

La presentazione di una domanda di aiuto per la Misura 132 costituisce, per la Regione e per la Provincia interessata, autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e dei dati sensibili in essa contenuti (come specificato nel modello di domanda).

DIVIETO DI CUMULABILITA'

Salvo eccezioni specificate da appositi provvedimenti, le agevolazioni concesse ai sensi delle presenti disposizioni non sono cumulabili con altri aiuti / sostegni concessi per le medesime iniziative dalla Regione, dallo Stato, dall'Unione Europea o da altri Enti pubblici.

ESCLUSIONI PARTICOLARI

Valgono i motivi di esclusione dal sostegno previsti dalla parte generale del Programma di Sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Piemonte, che di seguito sono richiamati e per i quali viene precisata la definizione applicativa da adottarsi:

- mancato possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nei casi in cui questo sia previsto per legge;
- mancato rispetto delle norme sulle "quote latte": non sono ammissibili domande di Misura 132 riferite ad aziende che non abbiano effettuato il versamento del prelievo dovuto;
- mancato versamento di somme per sanzioni e penalità: non sono ammissibili domande di Misura 132 riferite ad aziende non in regola con il versamento di somme per sanzioni e penalità;

- mancata restituzione di somme non dovute: non sono ammissibili domande di Misura 132 riferite ad aziende che non abbiano restituito somme indebitamente percepite in quanto non dovute;
- avere subito condanne passate in giudicato per reati di frodi o sofisticazioni alimentari: non è ammissibile al sostegno il richiedente che abbia subito condanne passate in giudicato per reati di frodi o sofisticazioni alimentari.

**PROCEDURE DI CONTROLLO DA PARTE DELLE PROVINCE E DICHIARAZIONE
ESPLICITA DA PARTE DEL RICHIEDENTE RELATIVA AL POSSESSO DI REQUISITI
MINIMI NECESSARI**

CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI SULLE DOMANDE DI AIUTO

I controlli amministrativi si effettuano sul 100% delle domande.

Tali controlli prevedono la verifica:

- della validità e della congruenza delle dichiarazioni rese dal richiedente nella domanda, anche in riferimento ai requisiti del beneficiario;
- della presenza, completezza e correttezza di tutta la documentazione richiesta per comprovare la presenza di condizioni e requisiti di ammissibilità e la conformità della domanda alla normativa vigente;
- del rispetto dei criteri di priorità delle domande, previsti dalle disposizioni attuative, anche ai fini dell'attribuzione di punteggi di priorità.

Al termine della verifica della documentazione presentata, la Provincia, ove lo ritenga necessario, può effettuare una visita "in situ", ossia un sopralluogo presso l'impresa, in seguito al quale il funzionario istruttore redige il relativo verbale.

CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI SULLE DOMANDE DI PAGAMENTO

Il controllo amministrativo sulle domande di pagamento sarà finalizzato alla verifica:

- che il documento di spesa attestante il pagamento del servizio da parte del richiedente e la richiesta di liquidazione si riferiscano all'aiuto concesso;
- che non siano presenti vizi formali non sanabili;
- della partecipazione del richiedente al sistema di qualità per tutto il periodo di fruizione del sostegno, anche attraverso la verifica degli elenchi forniti dall'organismo di controllo.
- di eventuale documentazione rilasciata dalla struttura di controllo riguardante l'esistenza di eventuali inadempienze o irregolarità.
- che non siano già stati finanziati attraverso altri regimi nazionali o comunitari o attraverso altri periodi di programmazione, anche attraverso la verifica della copia regolarmente annullata e quietanzata del documento di spesa attestante il pagamento del servizio da parte del beneficiario.

Al termine della verifica della documentazione presentata, la Provincia, ove lo ritenga necessario, può effettuare una visita "in situ", ossia un sopralluogo presso l'impresa, in seguito al quale il funzionario istruttore redige il relativo verbale.

Il controllo in loco viene effettuato su un campione almeno pari al 5% della spesa ammessa a contributo e viene eseguito dalle Province prima dell'erogazione del saldo del contributo.

Per le aziende estratte, il controllo in loco include le verifiche previste dai controlli amministrativi e tecnici di cui sopra e prevede la verifica delle dichiarazioni rese.

Il controllo in loco in particolare prevede:

- la *verifica dell'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo*, tenuti dai beneficiari o dagli organismi di certificazione o dagli altri fornitori a giustificazione delle spese sostenute;
- la *verifica delle autodichiarazioni* relative alla regolarità contributiva (DURC) e alle condanne passate in giudicato per reati di frodi o sofisticazioni alimentari (Casellario giudiziale);
- il *controllo presso l'organismo di certificazione* della presenza di eventuali irregolarità gravi o parziali e che per ciascuna fattura relativa ai costi di certificazione sostenuti non siano state ricevute note di credito;

- la *verifica del rispetto del criterio di priorità delle domande*, previsto dalle disposizioni attuative, relativo alla partecipazione da parte dell'impresa a più sistemi di qualità, ai fini della corretta attribuzione del punteggio di priorità sulla base della percentuale di fatturato nei singoli sistemi.

Tale controllo si effettua solo nei confronti delle aziende agricole che hanno dichiarato il fatturato relativo a più sistemi di qualità e comporta la verifica solo della stima della percentuale di appartenenza ai vari sistemi di qualità, necessaria per definire il punteggio (non si controlla l'esattezza del fatturato ma la percentuale di produzione es. bio rispetto alla produzione dop: es. 20% produzione bio e 80% produzione dop).

- la *tracciabilità del pagamento* attraverso l'acquisizione dal beneficiario della copia delle documentazioni che attestano il pagamento effettuato:

- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso, prima di procedere all'erogazione del contributo riferito a spese disposte via home banking, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite.
- b) Assegno. Tale modalità, per quanto sconsigliata, può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e, possibilmente, la fotocopia dell'assegno emesso.
- c) Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
- d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata.

- e) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata.
- f) Contanti: Tale forma di pagamento potrà essere ammessa se sarà possibile verificare che il pagamento sia effettivamente avvenuto o direttamente presso il fornitore o attraverso documentazione rilasciata dal beneficiario. (Il pagamento è consentito per importi non superiori a 500,00 Euro, per singolo servizio inteso come unitarietà di intervento DOC-DOCG, DOP-IGP, BIOLOGICO).

Al termine del controllo in loco è prevista la compilazione del relativo verbale da parte del funzionario della Provincia.

CONTROLLI EX POST

Si prevedono anche controlli "ex post" per verificare il mantenimento degli impegni assunti (partecipazione per tre annualità al sistema di qualità).

REVOCHE E SANZIONI

Il soggetto beneficiario incorre nella revoca degli aiuti concessi, anche se già erogati, qualora:

- a) non rispetti gli obblighi ed i vincoli imposti;
- b) fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
- c) non ottenga l'adesione al sistema di qualità a seguito della verifiche poste in atto dall'Organismo di controllo.

La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite con interesse calcolato al tasso legale, secondo quanto previsto dall'art. 31 del Reg. (CE) 1975/2006.

Inoltre, in applicazione del DM. 1205 del 20 marzo 2008, in caso di violazione dell'impegno al mantenimento per tre anni consecutivi della partecipazione al/ai sistema/sistemi di qualità, si applicano le riduzioni e/o esclusioni previste dal DM. 1205 del 20 marzo 2008 e dalla DGR n. 80-9406 del 1/8/08 e successiva modifica effettuata con DGR n. 47-9874, attuative del suddetto Decreto Ministeriale.

Nello specifico per la misura 132, in caso di violazione dell'impegno al mantenimento per tre anni consecutivi della partecipazione al/ai sistema/sistemi di qualità si applicano le riduzioni e/o esclusioni di seguito indicate:

Fattispecie	Percentuale di riduzione
Inadempienza accertata per la mancata partecipazione al singolo sistema di qualità per il <i>terzo</i> dei tre anni consecutivi d'obbligo	30%
Inadempienza accertata per la mancata partecipazione al singolo sistema di qualità per il <i>secondo</i> dei tre anni consecutivi d'obbligo	50%
Inadempienza accertata per la mancata partecipazione al singolo sistema di qualità per il <i>secondo ed il terzo</i> dei tre anni consecutivi d'obbligo	100%

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel PSR 2007-2013 della Regione Piemonte, a quelle contenute nel “manuale delle procedure, controlli e sanzioni di ARPEA” per la realizzazione degli interventi previsti dal PSR regionale ed alle disposizioni dettate dai Regg. (CE) n. 1698/2005, 1974/2006, 1975/2006, 65/2011 e ss.mm.ii e comunque ad ogni altra normativa applicabile in materia.